

COMMISSIONE II

**AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO —  
AFFARI INTERNI E DI CULTO — ENTI PUBBLICI**

58.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1986**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):	
SCAIOLA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i giochi automatici e semiautomatici ( <i>Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato</i> ) (953-B) . . . . .	3
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 6
CAPRILI MILZIADE . . . . .	3
PAVAN ANGELO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	4, 6
SCAIOLA ALESSANDRO, <i>Relatore</i> . . . . .	3, 4, 6
<b>Votazione segreta:</b>	
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . .	6

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,15.**

ALESSANDRO SCAIOLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Discussione della proposta di legge Scaiola ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i giochi automatici e semiautomatici (Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (953-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scaiola, Sarti Adolfo, Savio, Lo Bello e Zoppi: « Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i giochi automatici e semiautomatici », già approvata dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 28 febbraio 1985 e modificata dal Senato nella seduta del 28 ottobre 1986.

Comunico di dover sospendere la seduta a causa della concomitanza dei lavori dell'Assemblea. Propongo di riprenderla al termine della seduta antimeridiana.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta, sospesa alle 10,20, riprende alle 13,30.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della proposta di legge Scaiola ed altri. Il relatore, onorevole Scaiola, ha facoltà di svolgere la relazione.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore*. Faccio notare come al terzo comma dell'articolo 1 vengano considerati apparecchi destinati al gioco d'azzardo « quelli che possono dar luogo a scommesse ». A mio avviso, l'utilizzazione del verbo « possono » sta chiaramente ad indicare quei congegni che, per il modo in cui sono strutturati, risultano esclusivamente finalizzati alla scommessa. Tale precisazione, come ho potuto verificare consultando gli atti parlamentari del passato, era stata già fatta dal ministro dell'interno presso l'altro ramo del Parlamento; ho ritenuto di dover dire altrettanto con riferimento all'articolo 1 del testo approvato dal Senato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno da me presentato, esso tende a precisare lo spirito del provvedimento, con il quale s'intende impedire la diffusione del gioco d'azzardo.

È questo il vero motivo per cui consideriamo urgente l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MILZIADE CAPRILI. Il mio gruppo è favorevole all'approvazione del provvedimento che, licenziato da questa Commissione il 28 febbraio 1985, è stato poi modificato dal Senato il 28 ottobre 1986. Nel frattempo, in assenza di una normativa certa sull'uso di questi apparecchi, si sono naturalmente create situazioni di imbarazzo da parte dei gestori delle

strutture che attendono di ricevere gli apparecchi medesimi dai produttori, mentre sussiste il pericolo di un dilagare del gioco d'azzardo da parte di quanti usufruiscono di tali congegni.

Anche noi sollecitiamo l'accoglimento dell'ordine del giorno illustrato dal relatore, che porta anche la mia firma, dato che non esiste alcuna interpretazione del dispositivo che possa in qualche modo ovviare ad eventuali incertezze normative.

In attesa di conoscere l'orientamento del Governo, annuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**ALESSANDRO SCAIOLA, Relatore.** Data la convergenza delle posizioni, rinuncio alla replica e auspico l'approvazione del provvedimento.

**ANGELO PAVAN, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Ritengo che il provvedimento debba essere approvato nella formulazione varata dal Senato.

In realtà, le modifiche apportate non sono particolarmente consistenti. È stata aggiunta la parola « congegni » al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 1; è stata aggravata la sanzione con la previsione della confisca dei mezzi ed è stato infine introdotto all'ultimo comma dello stesso articolo il richiamo — che valuto favorevolmente — al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

**ART. 1.**

L'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, è sostituito dal seguente:

« L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed

elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi automatici, semiautomatici, o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.

Per gli apparecchi automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con il pagamento di un'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed è disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi ed, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata ».

Il Senato lo ha così modificato:

**ART. 1.**

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituiti dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, sono sostituiti dai seguenti:

« L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.

Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, e elettronici da trattamento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dal Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

#### ART. 2.

Per la produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero dell'interno.

Per l'importazione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo, dovrà essere concessa

apposita licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero, sentito il Ministero dell'interno.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 2.

1. Per la produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo 1, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero dell'interno.

2. Per l'importazione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo 1, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero, sentito il Ministero dell'interno.

3. Nel caso di mancata acquisizione delle licenze di cui al precedente comma 2, si applicano le pene previste dal quarto capoverso dell'articolo 1 della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dal Senato.

*(È approvato).*

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione,

in sede di approvazione della proposta di legge n. 953-B recante "Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i giochi automatici e semiautomatici", già approvata con modificazioni dal Senato;

considerato che l'articolo 2 del predetto atto prevede che per la produzione e l'importazione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed

elettronici deve essere rilasciata apposita licenza dal Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato (per la loro produzione) e dal Ministero del commercio estero (per la loro importazione), sentito il Ministero dell'interno;

ritenuto che la norma in questione deve intendersi riferita soltanto agli apparecchi per il gioco di azzardo e non a quelli da trattenimento o da gioco di abilità di cui al terzo comma dell'articolo 1 della proposta di legge in parola in quanto per i primi, essendone vietati la installazione e l'uso, è necessario controllare che la loro produzione e l'importazione per l'assemblaggio definitivo siano finalizzati alla successiva esportazione,

impegna il Governo

ad emanare in sede di applicazione del provvedimento apposita circolare che chiarisca la norma nel senso sopraddetto.

0. 953-B. 1.

SCAIOLA, CAPRILI.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore*. No, signor presidente.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Scaiola ed altri:  
« Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i giochi automatici e semiautomatici » (*Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato*) (953-B):

Presenti e votanti .....	28
Maggioranza .....	15
Voti favorevoli .....	28
Voti contrari .....	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balestracci, Breda, Caprili, Conti, Costa Silvia, Dignani Grimaldi, Falcier, Filippini, Galli, Gualandi, Lo Bello, Mastella, Memmi, Migliasso, Nenna D'Antonio, Nicolini, Petrocelli, Piredda, Preti, Quarta, Quercioli, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Serri, Torelli, Zampieri, Zani-boni, Zolla.

**La seduta termina alle 13,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO